

## COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO  
AFFARI DI GIUSTIZIA

LXV.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **FUMAGALLI**

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge (Discussione):</b>	
Modifiche alla legge 17 luglio 1942, n. 907 sul monopolio dei sali e dei tabacchi ( <i>Modificato dal Senato</i> ). (959-B) . . .	525
PRESIDENTE . . . . .	525, 526, 532, 534, 535
CONCETTI, <i>Relatore</i> . . . . .	525, 526, 527, 531, 532, 533, 534, 535
COLITTO . . . . .	526, 529
CAPALOZZA. . . . .	526, 528, 531, 532, 533, 534, 535
SCALFARO . . . . .	526
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	528, 530, 531, 532, 533, 534, 535
RICCIO . . . . .	529, 535
AMATUCCI . . . . .	530, 532
FERRANDI . . . . .	530, 531, 533, 535
ARATA . . . . .	531, 535
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	533
CARCATERRA . . . . .	533
GULLO . . . . .	535

**La seduta comincia alle 8,30.**

BUCCIARELLI DUCCI. *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta. (*È approvato*).

**Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi. (Modificato dal Senato). (959-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame del disegno di legge: Modifiche alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, modificato dal Senato.

Ricordo che la discussione deve svolgersi soltanto sulle modifiche apportate dal Senato. L'onorevole Concetti, relatore, ha facoltà di riferire.

CONCETTI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 959, contenente modifiche alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, già approvato da questa Commissione nella seduta del 16 febbraio 1950, è stato modificato dal Senato della Repubblica nella seduta del 12 luglio 1950.

Il criterio seguito dal Senato è stato quello della revisione delle sanzioni penali da noi approvate, in relazione alla quantità di tabacco contrabbandata.

All'articolo 1, nel paragrafo 1°), alla multa da lire 50 mila a lire 120 mila per ogni chilogrammo per tabacco lavorato di qualunque specie è stata sostituita la multa da lire 30 mila a lire 90 mila; nel paragrafo 2°), alla multa da lire 40 a lire 100 mila per ogni chilogrammo di tabacco greggio è stata sostituita la multa da lire 25 mila a lire 80 mila; è stato aggiunto un comma, col quale la multa è ridotta da un terzo alla metà, quando la quantità del tabacco oggetto del contrabbando non supera i grammi 500; è stato poi modificato il penultimo comma nel senso che le pene per il contrabbando di tabacco estero sono aumentate da un terzo a due terzi invece che di un terzo; infine è stato soppresso l'ultimo comma, il quale riduceva a metà la multa per contrabbando di prodotti derivati o succedanei del tabacco.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1950

COLITTO. A mio avviso, la soppressione dell'ultimo comma è giusta, perché esso riproduce l'ultimo comma dell'articolo 75 della legge 17 luglio 1942, n. 907: siccome noi apportiamo delle modifiche alla legge fondamentale, non è il caso di riprodurre quel comma. È opportuno però che nella relazione questo sia detto a chiare note, perché domani non sorga il dubbio, in sede di interpretazione e di applicazione della legge da parte del magistrato, che, avendo la Camera approvato quel comma ed avendolo il Senato soppresso, quando si tratta di succedanei o di derivati del tabacco, il responsabile debba andare impunito perché il fatto non costituisce reato.

CAPALOZZA. Quando discutemmo questo disegno di legge, ci si pose il quesito, in relazione al paragrafo primo del 1° comma dell'articolo 1, circa la pena da applicare nei casi di contrabbando di tabacco per un peso inferiore al chilogrammo, poiché sembrava assurdo che la multa fosse uguale a quella per il contrabbando di un chilogrammo.

Il Senato ha risolto, in un certo senso, questo problema, ma solo a metà, con l'aggiunta del comma « la multa è ridotta da un terzo alla metà quando la quantità del tabacco oggetto del contrabbando non supera i grammi 500 ». A mio avviso, avrebbe dovuto dire « quando la quantità del tabacco oggetto del contrabbando non raggiunge il chilogrammo ». C'è una evidente antinomia. Non si comprende quali siano le multe per la quantità superiore ai 500 grammi e per quella inferiore al chilogrammo.

SCALFARO. Come per un chilogrammo.

CAPALOZZA. Se questa è la volontà della Commissione, è bene che resti consacrata in verbale.

CONCETTI, *Relatore*. Rilevata la esattezza della osservazione fatta dall'onorevole Colitto il quale ha giustificato la soppressione dell'ultimo comma, e rilevata l'osservazione dell'onorevole Capalozza — che non possa sorgere alcun dubbio circa l'interpretazione del comma aggiunto dal Senato, in quanto regola generale è che chiunque contrabbanda un chilogrammo di tabacco è punito con la multa di lire 25 mila a 80 mila e, nella eventualità che il quantitativo non raggiunga il chilogrammo, ma non superi il mezzo chilogrammo, la pena viene ridotta da un terzo alla metà — la norma così formulata appare chiara e non ho quindi nulla da obiettare.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 1 modificato dal Senato:

*Multa per la fabbricazione, preparazione, vendita, introduzione, trasporto, deposito, detenzione, esportazione, lavorazione, e alterazione di tabacco.*

« Nei casi di contrabbando di tabacco preveduti dagli articoli 64, numeri 3 e 5; 65; 66; 67, n. 1; 68; 71 e 73 della legge 17 luglio 1942, n. 907, il colpevole è punito:

1°) con la multa da lire 30 mila a lire 90 mila per ogni chilogrammo, quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie;

2°) con la multa da lire 25 mila a lire 80 mila per ogni chilogrammo, quando il contrabbando ha per oggetto tabacco greggio.

La multa è ridotta da un terzo alla metà, quando la quantità del tabacco oggetto del contrabbando non supera i grammi cinquecento.

Agli effetti di questo articolo si considera tabacco lavorato anche il tabacco greggio che sia stato sottoposto a trinciatura o a qualsiasi altra lavorazione o manipolazione.

Qualora trattisi di tabacco estero, si applicano le pene previste nei precedenti commi aumentate da un terzo a due terzi ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo modificato dal Senato:

*Multa per la fabbricazione o preparazione di prodotti derivati dal tabacco, e per la vendita di succedanei del tabacco.*

« Nei casi preveduti dall'articolo 64, numeri 4 e 6, della legge 17 luglio 1942, n. 907, il colpevole è punito con la multa da lire 15 mila a lire 45 mila per ogni chilogrammo di genere oggetto del contrabbando ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, modificato dal Senato:

*Reclusione e multa in rapporto all'entità del reato.*

« Il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa stabilita dai precedenti articoli, quando, nei casi di contrabbando preveduti dall'articolo 1, la quantità del tabacco supera i chilogrammi 15, e quando, nei casi preveduti dall'articolo 64, n. 2, della legge 17 luglio 1942, n. 907, le

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1950

piante abusivamente trapiantate e coltivate superano rispettivamente il numero di cinquecento e di trecento ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, modificato dal Senato:

*Contrabbando aggravato.*

« Nelle ipotesi previste dall'articolo 81 della legge 17 luglio 1942, n. 907, qualora il contrabbando abbia per oggetto tabacco, e questo non superi i chilogrammi 15, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa stabilita dai precedenti articoli.

La pena della reclusione è da tre mesi a quattro anni se la quantità del tabacco è superiore ai chilogrammi 15 oltre la multa ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7, modificato dal Senato:

*Recidiva in contrabbando.*

« Nei casi preveduti dall'articolo 82 della legge 17 luglio 1942, n. 907, le pene stabilite dalla presente legge sono aumentate a norma del Codice penale ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 con le modifiche del Senato:

*Arresto e ammenda in rapporto all'entità del reato, per la vendita di tabacco senza autorizzazione od acquisto da persone non autorizzate alla vendita.*

« Il colpevole del reato previsto dall'articolo 96, primo comma, della legge 17 luglio 1942, n. 907, quando abbia per oggetto tabacco, è punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 25.000.

È punito con l'ammenda da lire 2000 a lire 5000 il colpevole del reato previsto dal secondo comma del medesimo articolo, sempreché abbia per oggetto tabacco.

L'ammenda è ridotta da un terzo alla metà quando, nel caso preveduto dal primo capoverso di questo articolo, la quantità del tabacco non supera i grammi 250, e nel caso del secondo capoverso non supera i grammi 500.

Qualora la quantità del tabacco venduto o posto in vendita sia superiore a chilogrammi 5 e quella del tabacco acquistato sia superiore

a chilogrammi 10, il colpevole è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda rispettivamente indicata nel primo e secondo comma del presente articolo ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10 nel testo del Senato:

*Competenza dell'Intendente di finanza.*

« Per i reati previsti dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, e dalle altre leggi relative a generi di monopolio ed a generi a questi assimilati, e non punibili con pene detentive, il denunciato può chiedere all'Intendente di finanza competente per territorio che il contesto venga definito mediante il pagamento, oltreché del diritto di monopolio se dovuto, di una somma che l'Intendente stesso stabilirà entro i limiti massimo e minimo della pena, tenuto conto della gravità del reato, desunta a norma del Codice penale.

Il pagamento della somma anzidetta e del diritto di monopolio eventualmente dovuto estingue il reato, ma non dispensa dall'applicazione della confisca, la quale è disposta dallo stesso Intendente.

Le disposizioni di questo articolo sono stabilite in deroga agli articoli 21, n. 2, e 46 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 ».

CONCETTI, *Relatore*. Ho qualche dubbio circa la formulazione dell'articolo 10, come pure dell'articolo 11, per i motivi che adesso esporrò.

La regola generale, in materia di reato, anche se annonario o finanziario come questo, è che il reo, nel senso latino della parola, cioè l'imputato, debba rispondere e debba essere denunciato all'autorità giudiziaria. Con l'articolo 11 si fa una eccezione: la denuncia viene fatta all'Intendente di finanza per i reati di sua competenza.

Vero è che questa eccezione di denuncia all'intendenza di finanza, anziché all'autorità giudiziaria, è la prassi. Senonché non mi è facile trovare una giustificazione a questa eccezione.

A me sembra più logico che il pubblico ufficiale che — come è detto nell'articolo 11 — accerta il reato, debba questo reato denunciare all'autorità giudiziaria. Vuol dire che l'autorità giudiziaria, riconosciuta la ricorrenza di una di quelle certe ipotesi che consentono la conciliazione amministrativa, potrebbe dare avviso di questa ricorrenza al denunciato, il quale potrebbe fare istanza di

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1950

composizione amministrativa. Allora, in questo caso, l'atto verrebbe rimesso all'Intendente di finanza; l'autorità giudiziaria dovrebbe dimostrare l'estinzione del processo senza la celebrazione del medesimo (il che porta come conseguenza la mancanza di qualsiasi annotazione sul certificato penale del denunciato) e successivamente, secondo il testo dell'articolo 11, l'Intendente di finanza prefiggerebbe quel determinato periodo di tempo, non inferiore a 30 giorni né superiore a 90, entro cui il denunciato potrebbe fare la conciliazione amministrativa.

In altri termini, non trovo giustificato che la denuncia vada esclusivamente all'Intendente di finanza, perché mi pare che la destinazione e la definizione giuridica del reato spettino all'autorità giudiziaria e non all'Intendente di finanza.

Mi sembrerebbe, perciò, più opportuno che a formulazione degli articoli 10 e 11 venisse contemplata in un unico articolo che mi riservo di presentare alla Commissione.

La procedura in esso prevista sarebbe la seguente: il pubblico ufficiale che procederà alla denuncia per il reato di contrabbando, la farà all'autorità giudiziaria direttamente; anche se, per conoscenza, dovrà inviare la stessa denuncia all'Intendente di finanza e all'amministrazione dei monopoli. I giudici, una volta qualificato il reato e visto che ricorre una di quelle specie transigibili in via di conciliazione amministrativa, rimetteranno gli atti, se il denunciato ne fa esplicita domanda, all'Intendente di finanza per la transazione; e infine archiveranno il processo.

Nella eventualità, invece, che il denunciato non faccia domanda, è evidente che la procedura penale seguirà il suo regolare corso. L'Intendente di finanza fisserà al denunciato, il quale ha fatto domanda di oblazione, il termine di 30 o 90 giorni per provvedere al pagamento di quella certa somma che fisserà nei limiti del minimo e del massimo, e la procedura sarà così esaurita.

CAPALOZZA. Vorrei esprimere una certa perplessità sulla dizione della norma così come è stata approvata ed osservare — riservandomi di intervenire sull'emendamento annunciato dall'onorevole Concetti — che effettivamente si ha l'impressione, con l'attuale dizione dell'articolo 10, che si sia voluto costituire l'Intendente di finanza come giudice speciale.

Non bisogna dimenticare che gli articoli 102 e 111 della Costituzione dettano norme precise e categoriche a questo proposito. In ogni caso, se per ragioni di carattere pratico

si volesse seguire questa strada, bisognerebbe dire chiaramente che questi poteri particolari dell'Intendente di finanza sono limitati soltanto alle ipotesi contravvenzionali. Ma io vorrei fare un'altra osservazione: ricordo che l'articolo 10, nella formulazione della Camera, diceva al 1° comma: « il colpevole è ammesso, prima della sentenza di prima istanza o del decreto di condanna esecutivo, a corrispondere, ecc. ». Dunque, si parlava lì di « colpevole ». L'articolo 10 del nuovo testo approvato dal Senato parla invece di « denunciato » e sembra anche a me molto più giusto dire denunciato, anziché colpevole. Da ciò parrebbe che il Senato abbia voluto stabilire il principio che chi si sottopone all'oblazione volontaria per non correre il rischio di un giudizio, non sempre si riconosce colpevole, e pertanto egli non sempre è un colpevole. L'oblazione, del resto, come dice il 2° comma dell'articolo 10, estingue il reato.

Perché io faccio queste osservazioni? Perché, quantunque l'articolo 10 del testo della Camera parlasse di « colpevole », pure nell'ultimo comma dello stesso articolo 10 si statuiva che: « Il provvedimento dell'Intendente di finanza con il quale si dispone la confisca può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse entro dieci giorni dalla notificazione ».

Il nuovo testo del Senato, invece, pur riconoscendo che il denunciato non deve necessariamente essere colpevole, impone che il denunciato che faccia l'oblazione, sottostia alla confisca. Perciò, io non vedo perché il Senato abbia soppresso l'ultimo comma dell'articolo 10 del testo della Camera.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Vorrei chiarire i termini della questione, perché certamente questo è il problema più importante da esaminare. Io credo che le osservazioni molto sottili dell'onorevole Capalozza traggano motivo da una espressione non esatta del testo della Camera, perché quando si dice « il colpevole », non si usa un termine esatto dal punto di vista legislativo: finché non c'è una condanna, non c'è un colpevole.

E da ciò traggio questa conseguenza: che, quando si dispone la confisca, non è che con questo venga meno la colpevolezza. Non ci sarebbe confisca se non ci fosse colpevolezza. È esatta l'osservazione del primo punto: che, cioè, finché non c'è decisione di procedimento, non si può parlare di colpevole. Ma quando il procedimento arriva alla sua definizione, c'è l'affermazione della colpevolezza.

Quindi, la contraddizione in materia di confisca io non la vedo, perché, se si arriva

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1950

alla confisca, vuol dire che c'è stato un accertamento di colpevolezza.

Ma io vorrei tener distinti due aspetti. Innanzi tutto, l'aspetto sostanziale. Cioè, che cosa la Camera e il Senato si sono proposti con questo articolo 10? Io devo ricordare che l'articolo 10, così come è stato approvato dalla Camera, è una profonda rielaborazione dello schema proposto dal Governo. Quindi, abbiamo avuto due diverse formulazioni — dalla Camera e dal Senato — in vista di una necessità di carattere pratico: evitare, cioè, il più possibile che su una gran parte dei reati che rientrano nella disciplina di questo provvedimento, abbia a pronunciarsi il giudice, perché altrimenti si aggraverebbe eccessivamente l'attività della magistratura ordinaria. E allora, da parte dei due organi legislativi, è sorta questa preoccupazione: in che forma si può evitare e ovviare questa contraddizione sostanziale con le disposizioni della Costituzione e conciliarla con la esigenza di non creare un giudice speciale? Ora, anche la formulazione data dal Senato è conciliabilissima con la lettera della Costituzione, perché in questo caso — e mi riferisco all'articolo 1 — la denuncia fatta all'autorità giudiziaria diventa una condizione di procedibilità, e allora non c'è un giudice speciale. Finché non c'è stata questa denuncia, non si può procedere giudiziariamente. Ecco che si ha quindi una costruzione giuridica che regge e si inquadra benissimo nelle nostre forme costituzionali, assolvendo alla preoccupazione di non riempire gli uffici giudiziari di controversie che hanno scarsa rilevanza penale e, nello stesso tempo, di far salvo il principio della Carta costituzionale.

Ora io vorrei pregare la Commissione di tener presente anche un'altra situazione di fatto, che ha importanza relativa, ma che desidero sottolineare. Noi avevamo, in materia di contrabbando, una legge speciale formulata nel 1947, quando cioè i reati di contrabbando erano assai diffusi; tale legge venne a scadere col 31 dicembre 1949. Siamo quindi in regime di *vacatio legis* e applichiamo la vecchia legge sul contrabbando, che è soprattutto contrabbando di valuta. Praticamente, quindi, non abbiamo oggi una legge sul contrabbando. Ora, il contrabbando è un fenomeno pericoloso, non solo dal punto di vista fiscale, ma anche dal punto di vista sociale. Il primitivo contrabbando del montanaro dei paesi di confine che porta sulle spalle il sacco di tabacco è quasi totalmente scomparso dinanzi alle organizzazioni indu-

striali che investono milioni (e qualche volta miliardi) nell'organizzazione del contrabbando.

Vorrei quindi chiedere alla Commissione, se è possibile, di darci una legge al più presto, onde mettere ordine in questa materia, perché il disordine morale e fiscale deve cessare in questo campo. Tenete presente, onorevoli colleghi, che il Monopolio perde da un miliardo a un miliardo e mezzo al mese per effetto di questo contrabbando che, come ho detto, ha tutta una organizzazione e dispone e si serve di apparecchi radio, di navi con base a Tangeri, ecc.

Quindi pregherei di preparare un testo che sia anche rapidamente applicabile, onde rendere possibile l'eliminazione di questo grave fenomeno.

COLITTO. Aderisco pienamente a quanto ha detto l'onorevole Ministro, e le preoccupazioni dell'amico Concetti mi sembrano infondate. Io vedo anzi, nella formulazione dell'articolo 10 del Senato, un miglioramento nei confronti della formulazione data dalla Camera allo stesso articolo 10. Anche allora io espressi le mie perplessità circa questa formulazione che a me appariva abbastanza complessa.

Invece, la dizione del Senato è molto più snella, si addice meglio al nostro ordinamento giuridico e rientra nel quadro delle disposizioni vigenti.

Non è che l'Intendente di finanza diventi giudice: questi non fa nulla di diverso da quello che fa ogni giorno quando gli agenti di finanza trasmettono i verbali di contravvenzione. Prima di trasmettere il verbale alla autorità giudiziaria, l'Intendente di finanza manda al contravventore l'invito a pagare. È quello che avviene anche nel caso delle contravvenzioni stradali.

Quindi, con questa nuova formula, la norma è semplificata.

RICCIO. Aderisco alle osservazioni dell'onorevole Ministro e del collega Colitto, e mi permetto di fare qualche osservazione per dimostrare la infondatezza delle preoccupazioni del collega Concetti. Egli diceva, in sostanza, questo: noi ci troviamo di fronte alla determinazione del *nomen iuris* da parte dell'Intendente di finanza e non da parte dell'autorità giudiziaria. Ma io mi permetto di osservare che nell'articolo 10 è tassativamente indicata l'ipotesi giuridica in cui è ammessa la conciliazione. Infatti, l'articolo parla di reati « non punibili con pene detentive », cioè punibili solamente con l'ammenda o la multa. Si tratta dunque di quei soli casi tassativamente rubricabili.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1950

Quindi, non dobbiamo avere preoccupazioni se sia l'Intendente di finanza o il giudice a determinare la natura giuridica.

E vorrei aggiungere che non mi sembra che si debba parlare di una opportunità di passare prima il verbale all'autorità giudiziaria e poi all'Intendente di finanza. Anzi, direi che la modificazione sarebbe inopportuna, perchè abbiamo due fasi: una fase amministrativa interna e una fase giudiziaria. Noi vogliamo questa fase amministrativa interna perchè vogliamo mettere il denunciato nelle condizioni di definire amministrativamente la sua posizione, e giacchè sappiamo che l'ipotesi amministrativa è una estensione del reato, dobbiamo dare questa possibilità.

Vorrei infine assicurare il collega Capalozza che noi non ci troviamo di fronte ad un giudice speciale, ma ad una autorità amministrativa che ha una specifica competenza prevista dalla legge.

Concludendo, ritengo che il testo del Senato possa essere approvato senza nessunissima preoccupazione.

AMATUCCI. Aderisco alla formulazione dell'articolo 10 e dell'articolo 11 del Senato. Aderisco alle osservazioni profondamente giuridiche del Ministro Vanoni, in quanto la denuncia all'autorità giudiziaria verrebbe a costituire una condizione di procedibilità di cui abbiamo un precedente nella vigente legislazione e su cui si è pronunciata la Cassazione, quando venne emanata la legge del 1941 per cui i verbali dovevano essere trasmessi prima al prefetto e poi all'autorità giudiziaria.

Desidero solo fare un'osservazione circa quanto ha detto il collega Capalozza in merito all'ultimo comma dell'articolo 10. Egli ha detto: voi avete privato il cittadino del diritto di proporre opposizione quando l'Intendente di finanza confisca i generi di monopolio. Questa osservazione è infondata perchè all'articolo 12 viene espressamente richiamata la disposizione dell'articolo 240 del codice penale, in virtù del quale, quando la cosa non appartiene al colpevole (ossia... quando appartiene a persona estranea al reato) può essere esperita l'azione.

FERRANDI. Io aderisco invece all'emendamento Concetti e, poichè è stata formulata un'altra critica contro il testo dell'articolo 10 del Senato dal collega Capalozza, mi dispiace di dover manifestare il mio dissenso per quanto riguarda la confisca.

Anche in caso di istanza per la conciliazione amministrativa, poichè l'interessato

accetta di ritenere per vera la denuncia, è logico che la materia del contrabbando debba essere confiscata.

Invece, mi pare che l'emendamento Concetti riporti questa materia nell'alveo delle norme prudenti e sagge che l'hanno sempre regolata.

Col disegno che ci è sottoposto, modificato dal Senato, si darebbe possibilità di conciliazione soltanto prima che la denuncia venga rimessa all'autorità giudiziaria entro un termine perentorio, ponendo il cittadino nell'alternativa di accettare la definizione del fatto, o le opinioni sul fatto, della polizia e degli organi amministrativi, senza che sia data nemmeno la possibilità all'autorità giudiziaria di una richiesta di non luogo a procedere e di una spiegazione.

D'altra parte, estendendo a tutti i reati puniti solamente con la multa la possibilità di conciliazione, noi investiremmo di un potere per certi fini e sotto certi aspetti definitivo l'Intendente di finanza, in quanto soltanto dalla opinione della guardia di finanza e dell'Intendente di finanza dipenderebbe mettere il denunciato nella situazione di dover affrontare il procedimento penale o di versare la somma conciliata. Di fronte ad una denuncia che egli ritiene infondata, se è un uomo prudente, non può affidarsi al proprio giudizio soggettivo in maniera tale da far dipendere da quello la scelta fra il giudizio penale e la conciliazione.

Nell'emendamento Concetti si dice: « finché non sia emanata la sentenza di primo grado ». Un tempo il termine « *dies ad quem* » era segnato dall'apertura del dibattito di primo grado. Perché non si dà modo d'indagare se la denuncia abbia o no fondamento? Perché si vuole inibire al cittadino la possibilità di conciliazione durante l'istruttoria penale?

VANONI, *Ministro delle finanze*. La situazione attuale è questa: per i delitti punibili con la sola pena della multa, l'amministrazione dei monopoli può consentire che il colpevole effettui il pagamento di una somma entro i limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge. Quindi non c'è oggi la possibilità di conciliare fino al momento del dibattimento. Tale conciliazione si può fare solo fino a quando l'amministrazione dei monopoli sporga denuncia all'autorità giudiziaria.

FERRANDI. Comunque, in tutte le norme penali per le quali è ammessa la conciliazione, il termine si protrae al di là della denuncia. Confermo di aderire all'emendamento Concetti.

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1950

ARATA. Io pongo questo quesito: se l'autorità giudiziaria ritiene che un fatto è punibile solo con la pena amministrativa, dovrà l'autorità giudiziaria restituire gli atti alla finanza?

CONCETTI, *Relatore*. Il quesito posto dal collega Arata mi conferma nel mio dubbio personale, in quanto è chiaro che, se un individuo viene denunciato per un reato che non consente la via amministrativa, e successivamente l'autorità giudiziaria ritiene invece tale reato conciliabile, secondo la forma che il Ministro Vanoni ricordava poco fa, non sarebbe più possibile rinviare quel determinato reato all'Intendente di finanza, perché vi sarebbe senz'altro una preclusione. Perciò, secondo me, dubbi di questo genere non possono sorgere.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Io interpreto in questo modo il quesito che è stato sollevato. Poniamo che l'Intendente di finanza abbia ritenuto che in una determinata ipotesi non ricorresse un reato punibile con la sola pena pecuniaria, ma con la detenzione, e trasmetta il caso all'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria giudica come in tutti gli altri casi nei quali un individuo è deferito ad essa: quante volte l'autorità giudiziaria assolve un individuo che ritiene innocente e che, invece, dall'autorità amministrativa era stato sospettato colpevole!

Dunque, se l'autorità giudiziaria ritiene che l'ipotesi è meno grave, giudica e manda.

La conciliazione non è che sia più favorevole al colpevole della adizione all'autorità giudiziaria, per quanto riguarda la pena. Non è che, in sede di oblazione, la pena possa essere minore di quella che possa essere inflitta dall'autorità giudiziaria. Io vorrei fare un parallelo fra l'individuo denunciato all'autorità giudiziaria e l'ipotesi in cui egli risulta colpevole dinanzi all'autorità giudiziaria di un reato meno grave di quello che era apparso all'autorità amministrativa.

FERRANDI. Secondo il testo approvato dal Senato (ed io confesso che avevo prima la mente rivolta più che altro al disegno di legge approvato dalla Camera), il termine di tempo entro il quale può essere richiesta la conciliazione qual'è?

VANONI, *Ministro per le finanze*. Trenta giorni, entro il quale termine il pagamento deve essere effettuato. È scritto all'articolo 11, secondo capoverso. Infatti, l'articolo 10 del testo della Camera è stato diviso dal Senato in articolo 10 e articolo 11.

FERRANDI. Ed è proprio questo che offende il senso di giustizia e la possibilità che il cittadino deve avere in tema di oblazione.

Perché non si adeguano queste norme? Quali motivi vi sono per rendere diverse queste circostanze da quelle che, in tema di oblazione, sono fissate nel codice penale? Perché l'autorità amministrativa deve fissare un termine e il reo non può domandare di fare l'oblazione in quei termini che il codice penale consente, cioè prima della emissione della sentenza di primo grado?

CAPALOZZA. Vorrei fare alcune osservazioni in aggiunta a quelle del collega Ferrandi e di altri. Il collega Ferrandi aveva fatto una domanda precisa, che poi si è perduta nel corso della discussione. Egli aveva chiesto: entro quali termini il denunciato può chiedere l'applicazione della norma dell'articolo 10, cioè l'applicazione della conciliazione amministrativa?

FERRANDI. Mi è stato risposto che il termine è nella norma dell'articolo 11.

CAPALOZZA. L'articolo 11 non ha nulla a che vedere con la sua domanda: l'articolo 11 stabilisce il termine che l'Intendente di finanza prefigge al denunciato che abbia fatto richiesta di oblazione. La sua domanda, onorevole Ferrandi, resta sempre senza risposta.

FERRANDI. Giustissimo!

CAPALOZZA. L'Intendente di finanza che ha ricevuto dal denunciato la richiesta di applicazione dell'oblazione prefigge al denunciato un termine, non inferiore ai 30 giorni né superiore ai 90 giorni, entro il quale il pagamento deve essere effettuato. L'onorevole Ferrandi — e faccio mia la sua domanda — dice: ma, entro quale termine il denunciato può rivolgersi all'Intendente di finanza? Di un termine indefinito non si può parlare, altrimenti i processi non si faranno mai, perché il denunciato avrà sempre, in linea teorica, la possibilità di adire l'Intendenza di finanza.

Questa è una lacuna della legge, che deve essere colmata.

E un'altra osservazione vorrei fare in aggiunta alle obiezioni di ben più autorevoli colleghi. Si dice che il denunciato possa fare la richiesta e l'Intendente di finanza possa accoglierla, quando si tratti di infrazioni non punibili con pene detentive. Ma io domando: se invece l'autorità giudiziaria ritenesse, contrariamente al giudizio dell'Intendente di finanza, che si tratta di un reato punibile con pena pecuniaria, cosa succederebbe? Potete voi togliere al denunciato la possibilità di adire la procedura della conciliazione amministrativa? A questa domanda attendo una risposta e dal Ministro e dal relatore.

VANONI, *Ministro delle finanze*. La risposta l'ho data prima.

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1950

CONCETTI, *Relatore*. A questo ho già risposto.

AMATUCCI. Il quesito che ha posto il collega Arata indiscutibilmente è importante e richiede una soluzione. La risposta che a tale quesito ha dato il Ministro, in verità, *absit iniuria verbis*, non mi ha soddisfatto, perché non si può dire che nel caso in cui l'autorità giudiziaria ritenga trattarsi di infrazioni punibili solo con la multa si debbano applicare le norme generali della procedura penale. Se l'autorità giudiziaria condanna ad una multa, voi usate verso il denunciato un trattamento di rigore, perché questi non solo verrebbe a subire le conseguenze della condanna, ma dovrebbe pagare anche le spese di giudizio.

Ora, secondo la dizione dell'articolo 11, l'Intendente non deve emettere nessun giudizio, ma si deve basare unicamente sulla denuncia di qualsiasi agente verbalizzante. A me sembra che la situazione in questo caso sia grave. Perciò mi permetto di presentare un emendamento aggiuntivo all'articolo 11, del seguente tenore: « Nel caso che l'autorità giudiziaria ritenga trattarsi di un reato punibile con la sola pena pecuniaria, dovrà trasmettere gli atti all'intendenza di finanza, per eventuale conciliazione amministrativa ai sensi dell'articolo 10 della presente legge ».

VANONI, *Ministro delle finanze*. Io non condivido tutte queste proposte. Ad esempio, l'agente della viabilità che ferma uno di noi per la strada per eccesso di velocità ha la scelta fra la conciliazione immediata o la denuncia all'autorità giudiziaria. Ora questa facoltà che voi avete riconosciuto all'agente della viabilità volete negarla oggi all'Intendente di finanza, che valuta entro limiti ben fissati dalla legge?

Se introducete nella legge l'emendamento Amatucci voi svuotate il contenuto e gli effetti di questa legge, perché tutte le pene pecuniarie non diventano più pene penali, diciamo così, ma semplicemente oblazioni, pagamenti fiscali fatti alla autorità amministrativa: il che è aggravato per l'effetto intimidatorio della legge che abbiamo davanti.

Mi permetto di essere molto positivo in questo, e, se è possibile, poco sentimentale, perché si tratta di interessi molto gravi dello Stato. Quelli che sono puniti dalla legge sono reati ben configurabili e chiaramente definiti, sono quei reati per i quali la legge prevede la pena detentiva.

Quindi, io pregherei i colleghi di non modificare il testo approvato dal Senato introducendo norme che, per un moto sentimen-

tale, in questo momento possono apparire interessanti ma che scombussolano tutta la materia delle oblazioni amministrative.

CAPALOZZA. Vorrei fare una precisazione al Ministro: non è affatto esatto che l'agente della viabilità abbia la possibilità di scegliere fra l'oblazione e la denuncia alla autorità giudiziaria, perché l'agente, in base ad una precisa norma del codice stradale, deve tentare la conciliazione allorché si tratta di quei piccoli reati che sono indicati tassativamente dal codice stesso.

Qui siamo in un campo diverso: qui arriviamo a dare la possibilità all'Intendente di finanza di giudicare sulla configurazione giuridica di un reato finanziario. Vogliamo dare il potere all'Intendente di finanza di giudicare se un reato sia punibile con una pena detentiva o con una pena pecuniaria e non vogliamo dare la possibilità al denunciato di avvalersi delle stesse norme di cui si sarebbe potuto avvalere se l'Intendente di finanza non avesse sbagliato?

Qui non si tratta di questioni sentimentali, ma di questioni di giustizia, che devono essere risolte dal legislatore.

PRESIDENTE. Sono stati presentati al riguardo tre emendamenti: di cui uno dall'onorevole Capalozza. Poiché gli altri due colleghi hanno già svolto i loro emendamenti, prego l'onorevole Capalozza di illustrare il suo.

CAPALOZZA. In verità, questo mio emendamento l'ho già illustrato nel primo intervento ed ho spiegato come sia assolutamente necessario dare la possibilità al denunciato, che segue la procedura della conciliazione amministrativa, di addivenire alla impugnazione del provvedimento di confisca. È stato risposto da qualcuno, se non erro dal collega Amatucci, che a questa mia preoccupazione soccorre il capoverso dell'articolo 12, che noi dovremo discutere.

Ciò non è esatto, in quanto il capoverso dell'articolo 12 si riferisce esclusivamente alla confisca dei mezzi di trasporto, mentre qui si tratta di una considerazione del tutto giuridica, e direi, di carattere tecnico-giuridico e scientifico.

Io ricordo ai colleghi ed a me stesso che su questa questione della confisca in relazione all'istituto della estinzione del reato, molto si è discusso in dottrina e in giurisprudenza. C'è stata dapprima un po' d'incertezza ma, successivamente, in modo se non pacifico certo dominante, è stato stabilito che l'estinzione del reato porta con sé anche la restituzione delle cose che siano state sequestrate. La confisca, naturalmente, è al-



tra cosa dal sequestro: è un provvedimento definitivo che non può non dipendere, in materia giurispenalistica, se non da una sentenza di condanna. Si è discusso, di ciò in particolare, nei riguardi dell'amnistia e, in modo ancora più particolare, nei riguardi del sequestro avvenuto per commercio abusivo di grano o di altri generi sottoposti a contingentamento. L'amnistia, ci si è chiesti, estinguendo il reato porta con sé anche la restituzione della cosa sequestrata? E se c'è stata condanna, l'estinzione del reato porta con sé il mantenimento della confisca o la estingue? Si è risposto affermativamente anche in sentenze recenti e della questione si è occupato, fra gli altri, il procuratore della Repubblica di Pesaro in articoli pubblicati su riviste giuridiche: per esempio la *Giustizia penale*.

Comunque, la questione è ancora *sub iudice* non essendo stata definitivamente risolta. Di conseguenza, accettando la tesi del Ministro, noi costituiamo un precedente legislativo di notevole gravità anche per la interpretazione di casi e di fatti del tutto diversi. Di conseguenza io insisto nell'emendamento che ho presentato, che del resto, non è che la riproduzione dell'ultimo comma dell'articolo 10.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Un precedente esiste già, onorevole Capalozza. Infatti il terzo capoverso dell'articolo 110 della legge del 1942 dice che « il pagamento delle somme anzidette estingue il reato ma non impedisce l'applicazione della confisca la quale è disposta con provvedimento della amministrazione dei monopoli ».

CAPALOZZA. Ma si possono impugnare tali provvedimenti.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non si possono impugnare affatto, trattandosi di atti amministrativi.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ho l'impressione che tutta la discussione che si è svolta e le incertezze che sono emerse derivino dalla configurazione non esatta che si dà a questo articolo 10 armonizzato con l'articolo 11. Se non erro, la configurazione tecnico-giuridico-dogmatica che sorge da questi articoli è semplicemente questa: esiste un reato anche punibile con la detenzione quando ci sia la denuncia. A questo punto però si inserisce la possibilità di un provvedimento amministrativo la cui mancanza diventa condizione di procedibilità per il processo penale. Ma tutti i provvedimenti emanati dall'Intendente di finanza in questa fase amministra-

tiva che si inserisce in quella giudiziaria, sono di natura amministrativa. Di conseguenza, quando si dice, nell'articolo 10 nel testo formulato dalla Camera, e non accolto dal Senato, che « il provvedimento dell'Intendente di finanza con il quale si dispone la confisca può essere impugnato da chiunque, ecc. », si afferma cosa non possibile. Infatti un provvedimento amministrativo non può essere impugnato di fronte alla autorità giudiziaria. Se ciò potesse avvenire, evidentemente, costituirebbe addirittura uno sconvolgimento del rapporto fra processo amministrativo e processo penale.

In definitiva mi pare che, se tutti sono d'accordo in ordine alla preoccupazione sostanziale che ha determinato questo disegno di legge (cioè la necessità di rendere il più efficiente possibile in questa materia l'intervento necessario dello Stato), quelli che sono i problemi di tecnica giuridica si possono risolvere abbastanza agevolmente.

CARCATERRA. Ciò che ha detto l'onorevole Sottosegretario è definitivo. Però l'onorevole Capalozza potrebbe di rincalzo opporre la necessità di un giudizio sulla confisca. Ancora si potrebbe obiettare che il reato estinto è un reato di carattere amministrativo, come lo ha ora configurato il Sottosegretario: che se fosse un reato di carattere comune, la confisca non potrebbe più essere consentita, essendo il reato estinto. L'onorevole Capalozza infatti si è appellato, per sostenere questa tesi, a quello che è stato stabilito in sentenze, anche recenti, in ordine alla sorte che deve subire la confisca dopo la estinzione del reato.

Senonché quello che ha detto l'onorevole Capalozza è perfettamente esatto in linea generale, cioè *de jure condito*, in quanto si trattava di interpretare leggi già esistenti. Trovandoci, invece, qui, di fronte ad una legge da formare, niente ci vieta di far seguire l'obbligatorietà della confisca dell'oggetto anche in caso di estinzione del reato.

FERRANDI. Vorrei proporre al collega Capalozza una modifica del suo emendamento nel senso di rendere operante la confisca della merce oggetto del contrabbando, ma non del mezzo di cui ci si serve per effettuare il contrabbando stesso. Mi pare infatti giusto sequestrare il tabacco oggetto di contrabbando, ma mi parrebbe eccessivo sequestrare anche l'automobile con cui quel tabacco viene trasportato.

CONCETTI, *Relatore*. L'osservazione fatta dal Sottosegretario mi pare abbia puntualizzato la situazione. Infatti qui c'erano due

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1950

vie: o seguire la via amministrativa assorbente e preclusiva per la via giudiziaria o seguire la via giudiziaria per dar luogo alla via amministrativa. Io ho ritenuto più opportuno l'adito preventivo alla via giudiziaria per consentire sempre il ricorso all'autorità amministrativa. Non mi pare che questo criterio possa essere aprioristicamente disertato per le considerazioni dell'emendamento Amatucci. L'emendamento Amatucci, però, verrebbe assorbito dal nuovo testo che io ho proposto.

Quanto, poi, all'ultimo emendamento, devo osservare che le preoccupazioni affacciate dall'onorevole Capalozza non mi trovano consenziente, in quanto, anzitutto, ancora non abbiamo discusso quell'articolo 12 che dovrebbe essere la sede naturale per l'eventuale presa in considerazione dell'emendamento proposto. La questione mi pare di carattere formale. Quanto al merito, mi pare che tutti i dubbi debbano ritenersi fugati, in quanto l'articolo 12 fa esplicito riferimento alla norma contenuta nell'articolo 240 del codice penale per cui gli eventuali diritti dei terzi dovrebbero essere ritenuti sufficientemente tutelati dalla norma di tale articolo 240.

CAPALOZZA. Dichiaro che mi asterrò dal votare l'emendamento Concetti e che voterò favorevolmente all'emendamento Amatucci.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento Concetti, sostitutivo degli articoli 10 e 11 approvati dal Senato:

« Nei reati previsti dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, e in altre leggi concernenti generi di monopolio, o generi a questi assimilati e non punibili con pene detentive, il colpevole è ammesso, prima della sentenza di prima istanza o del decreto di condanna esecutivo, a corrispondere, a titolo di conciliazione amministrativa, oltre il diritto di monopolio, eventualmente dovuto, una somma che l'Intendente di finanza è tenuto a determinare nei trenta giorni dalla relativa domanda dell'interessato entro i limiti massimo e minimo della pena, tenuto conto della gravità del reato, desunta a norma del codice penale.

« L'Intendente prefigge al denunciato un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni né superiore a novanta, entro il quale il pagamento deve essere effettuato. Trascorso tale termine, senza che il pagamento sia stato eseguito, l'Intendente invia il processo verbale al procuratore della Repubblica con le osservazioni che ritiene opportune, dandone notizia all'amministrazione dei monopoli.

« Nel caso di presentazione della domanda prevista nel comma precedente il giudice archivia il procedimento penale.

Il pagamento della somma anzidetta e del diritto di monopolio eventualmente dovuto estingue il reato, ma non dispensa dall'applicazione della confisca, la quale è disposta dallo stesso Intendente ».

Pongo ai voti questo emendamento proposto dal relatore e non accettato dal Governo.

(Non è approvato).

Pongo allora ai voti l'articolo 10 nel testo approvato dal Senato, già letto.

(È approvato).

L'onorevole Capalozza propone il seguente emendamento aggiuntivo:

« Il provvedimento dell'Intendente di finanza con il quale si dispone la confisca può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse entro dieci giorni dalla notificazione. Sull'impugnazione provvede il tribunale del luogo ove risiede l'ufficio dell'Intendente di finanza che ha emesso il provvedimento, con le forme previste nell'articolo 153 del codice di procedura penale, mediante ordinanza. Tale ordinanza è impugnabile con le forme e nei termini previsti dall'articolo 631 del codice di procedura penale ».

CONGETTI, *Relatore*. Mi dichiaro contrario.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Anch'io sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo Capalozza, non accettato né dal relatore né dal Governo.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 11:

*Invio dei processi verbali.*

« Per l'applicazione delle norme contenute nel precedente articolo, il processo verbale è trasmesso, a cura del pubblico ufficiale che lo ha redatto, in originale all'Intendente di finanza, ed in copia all'Amministrazione dei Monopoli.

L'Intendente prefigge al denunciato un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni né superiore a novanta, entro il quale il pagamento deve essere effettuato. Trascorso tale termine, senza che il pagamento sia stato eseguito, l'Intendente invia il processo verbale al Procuratore della Repubblica con le osservazioni che ritiene opportune, dandone notizia all'Amministrazione dei Monopoli ».

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1950

L'onorevole Amatucci propone il seguente emendamento aggiuntivo:

« Nel caso che l'autorità giudiziaria ritenga trattarsi di reati punibili con la sola pena pecuniaria, dovrà trasmettere gli atti all'Intendenza di finanza per la eventuale conciliazione amministrativa, ai sensi dell'articolo 10 della presente legge ».

FERRANDI. Io propongo il seguente emendamento, che dovrebbe essere posto in votazione prima dell'emendamento Amatucci: « La domanda di conciliazione non può essere presentata dopo l'apertura del dibattimento di primo grado o dopo la emissione del decreto di condanna ».

VANONI, *Ministro delle finanze*. Se questo emendamento fosse accettato, verrebbe cambiata tutta la configurazione giuridica del procedimento dinanzi all'Intendenza di finanza.

Fino a che l'Intendenza non ha trasmesso la denuncia, non c'è processo penale, qui, invece, si vorrebbe portare la fase amministrativa fino alla pendenza del processo penale.

Io non saprei come conciliare, in via dottrina ed anche con la struttura della nostra Costituzione, questo procedimento, che noi abbiamo elaborato in questa sede.

CONCETTI, *Relatore*. Non mi pare che l'emendamento Ferrandi sia accoglibile, perché esso presuppone la via giudiziaria. Solo nell'ipotesi, infatti, che si fosse adottato il sistema della denuncia alla autorità giudiziaria, sarebbe stato ammissibile il tentativo di conciliazione in via amministrativa, previa presentazione della domanda. Una volta attribuita la competenza a risolvere queste questioni esclusivamente in via amministrativa, non possiamo assolutamente prevedere l'ipotesi della sentenza o del decreto penale di condanna.

Poiché non si può parlare quindi, data la soluzione che la Commissione ha dato alla materia, di conciliabilità in questi casi, è assolutamente impossibile accettare l'emendamento Ferrandi.

CAPALOZZA. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Ferrandi e faccio notare, in contrasto con le osservazioni dell'onorevole Ministro e dell'onorevole relatore, che una procedura di questo genere esiste già nel codice penale.

Facciamo l'ipotesi della opposizione al decreto penale di condanna: esce il decreto penale di condanna, lo ingiunto fa opposizione e, nel frattempo, inizia ed esaurisce la procedura di carattere amministrativo.

Sarebbe inconcepibile che, mentre da un lato diamo all'Intendente di finanza il potere, così ampio, di stabilire di quale reato si tratta — se reato perseguibile con pena pecuniaria o pena detentiva — si togliesse dall'alto cittadino il diritto, che gli viene dalla legge comune, di avvalersi di questa legge, nell'ipotesi in cui l'Intendente di finanza abbia sbagliato a suo danno.

ARATA. Dichiaro di essere contrario all'emendamento Ferrandi.

La legge prevede che il processo verbale viene trasmesso all'Intendente di finanza. Il denunciato deve fare domanda di conciliazione; se non la fa, il processo viene trasmesso alla autorità giudiziaria.

FERRANDI. Ci sono precedenti legislativi in questo senso in Italia.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Ferrandi testé letto, non accolto dal Governo e dal relatore.

(Non è approvato).

Pongo ai voti l'emendamento Amatucci, non accolto dal Governo.

(È approvato).

RICCIO. Desidero un chiarimento.

L'articolo 11 dice: « L'Intendente prefigge al denunciato un termine perentorio, non inferiore a 30 giorni né superiore a novanta, entro il quale il pagamento deve essere effettuato ».

Da quando decorre questo termine ?

GULLO. Dalla data del provvedimento dell'intendenza.

RICCIO. Quando ha questo diritto l'Intendente, al momento in cui arriva il verbale o al momento in cui l'interessato chiede la conciliazione amministrativa ?

GULLO. È detto « prefigge ».

PRESIDENTE. Essendosi iniziata la seduta in Aula, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10,35.**